

del fatto in cui ci fosse o non ci fosse irriverenza, apprezzamento per cui io persisto a credere che il tribunale non abbia alterato il carattere dei fatti, e che un'irriverenza verso il tribunale vi fosse. Del rimanente, per valutare quale di queste due opinioni fosse fondata, trattandosi di fatti, bisognerebbe prendere informazioni, sentire le parti, sentire le persone che erano presenti, tutte cose che sono attribuite ai magistrati giuridici, e che, come ognuno ben vede, non sono di competenza del Parlamento.

**AGNÈS.** Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice.  
*Molte voci.* No! no!

**AGNÈS.** Ma si tratta qui di vedere se abbia bene o male giudicato il tribunale (*No: non è questo!*), e noi non possiamo rivedere questa sentenza.

**DEVIRY.** Le point essentiel de cet ordre du jour est que, si la Chambre l'adopte, il faudra que monsieur le ministre de grâce et justice fasse révoquer l'arrêt rendu sur cette matière par le Sénat de Savoie, je crois, en 1827.

Or je fais observer que la seule invitation qu'on fait au Ministère par un ordre du jour, ne suffirait pas pour cela, et s'il faut que l'on déroge à cet arrêt, j'appelle l'attention du Ministère et de la Chambre sur ce point qui peut faire naître quelques difficultés.

**BON-COMPAGNI**, ministro di grazia e giustizia. Io debbo ancora fornire alcune spiegazioni a questo proposito.

Ho già dichiarato che non accetterei mai un ordine del giorno il quale inchiodasse un voto della Camera relativamente ad un giudizio pronunciato da un tribunale. È soltanto dopo siffatta dichiarazione, e dopo aver udito le spiegazioni date dall'onorevole Carquet che io affermava che il giudicato del tribunale di cui si tratta era all'infuori di questa discussione, e dichiaravo di accettare l'ordine del giorno che venne proposto. Questo contiene l'entusiastica pura e semplice di un principio, cioè della libertà di coscienza e dell'affidamento che il ministro saprà mantenerlo.

Quanto poi alle osservazioni che venne facendo l'onorevole Deviry rispetto al regolamento del magistrato d'Appello di Savoia, io reputo che anche ciò sia all'infuori della questione che ora si agita, perchè tale regolamento concerne in genere quella giurisdizione disciplinare che il magistrato esercita sopra gli ufficiali della curia.

Ora, che questo abbia nulla a fare colla presente questione l'ha dichiarato lo stesso deputato Carquet; e quand'anche non lo avesse dichiarato, sta bene inteso e sta risolutamente fermo che a questa giurisdizione non si pregiudica, che il magistrato continuerà ad esercitarla, e che qualora l'applicasse contro la legge, contro qualunque dei principii della medesima, vi si procederà coi mezzi legali.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Carquet, il quale è così concepito:

« La Chambre, après avoir entendu les explications de monsieur le ministre, persuadée que le Gouvernement saura, dans les limites des es attributions, maintenir intact le principe de la liberté de conscience, passe à l'ordre du jour. »

(La Camera approva alla quasi unanimità.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE PROVVISORIA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge tendente ad autorizzare l'applicazione provvisoria del Codice di procedura civile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1550.)

La parola spetta al deputato Brofferio che intende parlare sul modo di discussione.

**BROFFERIO.** Signori, animato dal più vivo desiderio di vedere finalmente lieto il Piemonte di un Codice di civile processura, da tanto tempo desiderato, io fo plauso alle correzioni della Commissione concertate col Ministero; ma non posso associarmi alla istanza della Commissione, di discutere non già il semplice progetto di legge presentato dal Ministero, ma il Codice stesso, invitando la Camera a temperanza di osservazioni, o, meglio ancora, a perfetto silenzio.

Io non sono di questo avviso, sia perchè non vedo che con esso si sciolga la difficoltà che si pone in campo della disposizione dell'articolo 55 dello Statuto, sia perchè, se noi adottassimo questo sistema, sarebbe impossibile che noi giungessimo mai a finale risulamento.

Dissentito dalla Commissione nell'invocazione non solo dell'articolo 55 dello Statuto, ma ben più nell'applicazione di esso. Difatti, si vuole dallo Statuto non solo che si leggano gli articoli di una legge, ma che si discutano. Ora, se noi adottassimo la proposta della Commissione, se noi ci accingessimo ad ascoltare la lettura degli articoli coll'accordo di serbare perfetto silenzio, ognuno vede che questa sarebbe una povera finzione per deludere la disposizione dello Statuto. Seguendo poi l'altro consiglio di discutere con temperanza, chi è che non veda che questo consiglio sarebbe inaccettabile? Chi può pretendere da un deputato che faccia violenza alla propria coscienza per tacere e per parlare più o meno quando egli crede che siano opportune e forse necessarie legali osservazioni? Lasciate che si entri nella discussione, e vedrete che la pubblicazione del Codice seguirà alle greche calde.

Io penso che la Camera debba senz'altro accingersi non alla discussione del Codice, ma alla discussione della legge con cui il Codice è presentato. Lo Statuto vuole che le leggi siano discusse articolo per articolo; e qual è la legge che abbiamo in discussione? È quella presentata dal Ministero.

Si dirà: la legge è il Codice. Io rispondo che il Codice è l'occasione della legge, ma non è la legge; e soggiungo che, discutendo il progetto ministeriale, noi adempiamo al prescritto dello Statuto.

Già molte altre volte abbiamo così proceduto. Ieri ancora, discutendo la legge sulla ferrovia di Pinerolo, abbiamo discusso i principii generali, e lasciammo in disparte i capitoli convenzionali che sono la base della legge.

Quante volte in questa Camera si accettarono senza discussione i capitoli di pubblici appalti dopo essersene approvata la massima! Ed ognuno sa che parte sostanziale dei contratti sono i patti e le condizioni da cui sono regolati.

Perchè non faremo oggi lo stesso?

Gli articoli del Codice non costituiscono l'attuale legge. Essa è costituita dagli articoli che la compongono. Discutendo adunque questi articoli, e deliberando sull'accettazione o sul rigetto della ministeriale proposta, adempiamo al prescritto dello Statuto.

Nè io temo che questo sia un precedente dal quale, per avventura, possa derivare nocumento alla minoranza della Camera. Membro io stesso di questa minoranza, debbo stare più di qualunque altro in guardia contro le sopraffazioni che ne offendono i diritti; ma io sono pienamente tranquillo da questo lato. Qui si tratta di un caso affatto speciale, si tratta di un Codice intorno al quale si sono già spesi più di venti anni di meditazione e di lavoro; che è già passato sotto gli sguardi di tutti i magistrati, che fu esaminato più volte dal Consiglio di Stato, che fu argomento di lunghi ed assidui studi di molte Commissioni legislative, che finalmente fu con-